



**ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE  
TURISMO PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI CHE PRESTANO ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO LE  
AZIENDE RICETTIVE DEL SETTORE TURISMO DELLA PROVINCIA DEL VCO**

**\*\*\*\* REGOLAMENTO \*\*\*\***

FILCAMS CGIL NOVARA E VERBANO CUSIO OSSOLA rappresentata da Piffero Michele

FISASCAT CISL ALTO PIEMONTE ORIENTALE rappresentata da Trinchitella Luca

UILTUCS UIL provincia di Verbania rappresentata da Gallina Angelo

Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che nel territorio del Verbano Cusio Ossola, siano migliorate ed innovate le prestazioni in favore dei lavoratori del settore Turismo dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende del territorio provinciale che applicano il CCNL Turismo di riferimento per tutte le categorie rappresentate (Alberghi e Aziende all'aria aperta rinnovato il 18.01.2014 /scadenza 31.12.2018 e Pubblici Esercizi rinnovato invece lo scorso 8.02.2018), ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale valevole solo per le strutture ricettive alberghiere/extralberghiere e i campeggi, rinnovato il 26/10/2016 e l'eventuale contrattazione aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente Bilaterale, si conviene che saranno riconosciute le iniziative di seguito indicate.

**Art.1 Decorrenza e validità**

Le parti concordano di avviare, utilizzando le risorse dell'Ente Bilaterale e nel rispetto di quanto previsto dal Ccnl Turismo applicato, interventi a beneficio dei dipendenti di aziende iscritte all'Ente Bilaterale Turismo provinciale per i seguenti titoli.

Le parti convengono che la decorrenza sia il 3 agosto 2018 per tutte le prestazioni indicate nell'art.4

Le O.S. si incontreranno periodicamente per monitorare e verificare l'applicazione delle iniziative proposte, anche per prevedere eventuali modifiche migliorative.

## **Art.2 - Soggetti beneficiari**

Per avere diritto alla prestazione l'azienda e il dipendente devono essere in regola con il versamento dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale Turismo provinciale, da almeno un anno antecedenti la presentazione della domanda.

Le parti convengono altresì che tutte le prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale Turismo provinciale, siano riconosciute a tutti i dipendenti ad esso aderenti che prestano la propria attività nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

## **Art. 3 – Modalità**

L'erogazione del rimborso verrà disposto, - previa approvazione da parte di apposita Commissione Paritetica composta dalle O.S. - dalla Segreteria dell'Ente Bilaterale entro 30 giorni, se non diversamente specificato dall'apposito Regolamento che disciplina la prestazione.

Le domande dovranno pervenire tramite Raccomandata con A/R all'Ente Bilaterale Turismo del Verbano Cusio Ossola – Via G. Canina, 9 – 28921 VERBANIA INTRA (VB) oppure via PEC all'indirizzo: [ebturismovco@lwcert.it](mailto:ebturismovco@lwcert.it)

Saranno evase solo le domande per le quali la documentazione richiesta sia perfettamente completa ed esaustiva. Pertanto, qualora lo ritenesse opportuno, la Commissione Paritetica valuterà la necessità di richiedere, alla lavoratrice o al lavoratore beneficiario, della documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.

Il contributo verrà liquidato sino ad esaurimento dello stanziamento previsto all'Art.1, sulla base dell'ordine cronologico ordinato secondo la data di spedizione, direttamente alla lavoratrice o lavoratore richiedente, salvo diverse disposizioni definite per le prestazioni all'Art.4.

Il Consiglio Direttivo definirà entro il mese di febbraio di ogni anno un tetto massimo di spesa per ogni tipologia di prestazione.

In caso di fondi stanziati per le relative prestazioni e non utilizzati, l'Ente Bilaterale potrà stabilire diversa destinazione dei fondi stessi a favore delle prestazioni rimanenti di sostegno al reddito o altre analoghe da individuarsi con accordo tra le Parti Sociali.

Sarà facoltà della Commissione Paritetica controllare la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, la lavoratrice o il lavoratore richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Le Parti Sociali convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni, a favore di uno stesso lavoratore, non potrà superare l'importo annuo di Euro 2000,00 (duemila). Tale limitazione è aumentata a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) se include le prestazioni del punto 4.1 sotto la voce Salute.

**Art. 4 - Prestazioni****Famiglia****4.1 premio natalità**

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che nel corso dell'anno godranno della nascita o adozione di un figlio, L'Ente Bilaterale riconosce un importo di Euro 200,00= (duecento) per ogni figlio.

Il bonus sarà riconosciuto per ciascun figlio solo ad uno dei genitori che ne farà richiesta.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro **60 giorni** dalla nascita o adozione del figlio e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni; per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) a favore degli Enti Bilaterali del Turismo;
- 2- copia certificato di nascita o di adozione;

L'erogazione del rimborso verrà disposto come previsto all'art.3.

**4.2 Assistenza economica legge.53/2000 - Parente/Convivente disabile**

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che abbiano un parente o un convivente disabile con invalidità riconosciuta superiore al 45% (lgs 68/69) e non esercitante attività lavorativa nell'anno a cui si riferisce, l'Ente Bilaterale Turismo VCO riconosce un bonus pari a Euro 200,00 (duecento) a sostegno delle spese sostenute per l'assistenza del parente convivente, così come previsto dalla legge.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro il **30 novembre** dell'anno solare di riferimento e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale provinciale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni; per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) a favore degli Enti Bilaterali del Turismo;
- 2- stato di famiglia;
- 3- certificazione medica (legge 104/92 – legge 68/69) della persona disabile;

4- certificazione medica per il parente per il quale si richiede l'aspettativa;

L'erogazione del contributo verrà disposto, previa approvazione da parte degli Organi competenti, dalla Segreteria dell'Ente Bilaterale e verrà liquidata possibilmente entro l'anno di riferimento, diversamente entro il mese di gennaio dell'anno successivo la presentazione della domanda.

#### **4.3 – Rimborso alle famiglie che sostengono il costo degli asili nido/centri estivi nei mesi estivi**

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che nel corso dell'anno hanno sostenuto specificatamente nei mesi di LUGLIO e AGOSTO il costo della retta dell'asilo nido, centri estivi, campi solari e altre strutture analoghe organizzate da enti o istituzioni autorizzate, e comunque per i propri figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 2 e i 14 anni, l'Ente Bilaterale riconosce un rimborso massimo di sostegno pari ad Euro 150,00 (centocinquanta) per ogni figlio.

Il rimborso sarà riconosciuto per ciascun figlio solo ad uno dei genitori che ne farà richiesta.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro il **30 novembre** di ogni anno e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni; per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) a favore degli Enti Bilaterali del Turismo;
- 2- copia stato di famiglia in carta semplice;
- 3- copia dell'iscrizione al servizio fruito;
- 4- ricevute delle spese sostenute;

L'erogazione del rimborso verrà disposto come previsto all'art.3.

#### **4.4 Bonus mensa scolastica figli**

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che durante l'anno scolastico hanno sostenuto il costo della retta della mensa scolastica, presso i soli Istituti Statali, per i propri figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 2 e i 14 anni, l'Ente Bilaterale riconosce un rimborso di sostegno di Euro 150,00 (centocinquanta) per ogni figlio.

Il bonus sarà riconosciuto per ciascun figlio solo ad uno dei genitori che ne farà richiesta.

Il rimborso non sarà accessibile se per la stessa voce di spesa si fruisce di altre agevolazioni di fonte pubblica previste sotto qualsiasi forma.

Al genitore sarà richiesta una autocertificazione con la quale dichiarerà di non fruire di alcuna agevolazione o riduzione della retta mensa scolastica.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro il **30 novembre** di ogni anno e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale Turismo provinciale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni; per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) a favore degli Enti Bilaterali del Turismo;
- 2- copia stato di famiglia in carta semplice;
- 3- certificato di frequenza della scuola;
- 4- dichiarazione del genitore al diritto alla prestazione;

L'erogazione del sussidio o contributo verrà disposto come previsto all'art.3.

## Cultura

### 4.5 - rimborso acquisto libri scolastici

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che nel corso dell'anno hanno sostenuto spese per l'acquisto di testi scolastici, per i propri figli naturali e/o affidati e/o adottati che frequentano la scuola dell'obbligo (**medie inferiori**) presso Istituti Statali (non parificati o privati), l'Ente Bilaterale riconosce un rimborso di Euro 100,00= (cento).

Il rimborso sarà riconosciuto per ciascun figlio solo ad uno dei genitori che ne farà richiesta. Il bonus è riconosciuto esclusivamente per gli acquisti di libri di testo presenti negli elenchi forniti dalle scuole.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro il **30 novembre** di ogni anno e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni; per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) a favore degli Enti Bilaterali del Turismo;
- 2- copia stato di famiglia in carta semplice;
- 3- certificato di frequenza della scuola;
- 4- copia dell'elenco dei libri richiesti dalla scuola;
- 5- copia delle ricevute/scontrini delle spese sostenute che riportano la dicitura "libri di testo" o libri scolastici" e non semplicemente "libri";

L'erogazione del sussidio o contributo verrà disposto come previsto all'art.3.